



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 95 del 24/08/2022
della GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 e dell' accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali Area non dirigenziale

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **16:15** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca		Si
Assessore	Bortolotti Walter	Si	
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste il Segretario Comunale: **dott.ssa Santuari Raffaella Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 e dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali Area non dirigenziale

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 18 marzo 2022, l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 e dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024 nei confronti del personale appartenente ai vari compatti e aree di contrattazione provinciale;

Visti ed esaminati:

- a) accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 (allegato 1);
 - b) accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 (allegato 2);
- per il personale del Comparto Autonomie Locali - Area non dirigenziale, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuti gli stessi meritevoli di integrale approvazione che troveranno applicazione nelle fattispecie con riferimento al trattamento economico da riconoscere ai dipendenti del Comune di Villa Lagarina;

Richiamato l'articolo 176, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm, a norma del quale i contratti collettivi si attuano entro sessanta giorni con deliberazione giuntale di presa d'atto;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio segreteria generale, personale e organizzazione;
- parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio Programmazione e bilancio;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.42)"

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 5 gennaio 2022, relativa

all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 schede finanziarie investimenti, nonché la successiva deliberazione giuntale n. 6 di data 19 gennaio 2022 relativa all'approvazione del PEG 2022 - 2024 schede obiettivi e piano della performance;

Ritenuto di dichiarare presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 al fine di consentire l'adozione del provvedimento di riconoscimento del trattamento economico spettante in tempi brevi.

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.di prendere atto della stipula:

- a) dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 (allegato 1) ;
 - b) dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 (allegato 2);
per il personale del Comparto Autonomie Locali - Area non dirigenziale, che vengono allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2.di incaricare il Responsabile del Servizio programmazione e bilancio ad assumere gli atti esecutivi a ciò conseguenti;
- 3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 4.di specificare inoltre che in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C..

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott.ssa Julka Giordani



Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Santuari Raffaella

Copia conforme all'originale

Il Responsabile



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n° 73 del 25/07/2022

OGGETTO: *Presa d'atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 e dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali Area non dirigenziale*

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria

SI ESPRIME

visto di PARERE FAVOREVOLE del Responsabile AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 24/08/2022

Responsabile AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE
- Santuari Raffaella -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 73 del 25/07/2022

OGGETTO: *Presa d'atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 e dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali Area non dirigenziale*

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria
SI ESPRIME

visto di PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 24/08/2022

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
- dott.ssa Dott.ssa Zencher Lucia -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 95 del 24/08/2022
Giunta Comunale**

OGGETTO: Presa d'atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sottoscritto in data 19 agosto 2022 e dell'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022/2024 sottoscritto in data 31 maggio 2022 per il personale del Comparto Autonomie Locali Area non dirigenziale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 25/08/2022 al 04/09/2022 per 10 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 183, comma 1, della L.R. 3/5/2018 n. 2 e ss.mm..



Il Segretario Comunale
dott.ssa Santuari Raffaella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile.

lì, 25/08/2022



Il Segretario Comunale
dott.ssa Santuari Raffaella

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1094 di data 24 giugno 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell'esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 19 agosto 2022, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrandata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.
2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella



m



1



allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alla data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo.

Art. 4 **Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale**

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla data dell'1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 3), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2022 nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 4) allegata al presente accordo.

Art. 5 **Effetti nuovi stipendi**

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III NORME FINALI

Art. 6 Norma finale

1. Le risorse che residuano dall'applicazione del Capo II di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE A.P.S.P.

Art. 7 Indennità per Operatori socio sanitari

1. L'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 153 Indennità per operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, nonché l'eventuale fruizione del pasto in reparto durante l'orario di lavoro e le competenze richieste dalla tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 1.300,00 a decorrere dall'1.1.2022.
2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.
3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.
6. L'indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni."

Art. 8 Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

1. Dopo l'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 153 bis Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la

necessità della vestizione della divisa aziendale, per la particolare autonomia operativa e la responsabilità richieste dall'esercizio del loro ruolo in APSP e per le competenze richieste dalle tipologie di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua londa di € 3.000,00 a decorrere dall' 1.1.2022. Tale indennità riassorbe l'indennità di cui all'art. 13, lettera f), dell'accordo di settore UPIPA di data 1 ottobre 2018 di euro 1.460,00.

2. L'indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.

3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

4. Ai fini pensionistici l'indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

5. L'indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.

6. L'indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”.



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. In the lower-left area, there is a large, stylized signature that appears to begin with 'P'. To its right is a small, simple 'm'. Further to the right, there is another set of initials, possibly 'R.', with a small '4' written next to it. Above these, towards the center-right, are more initials, including what looks like 'M' and 'A'.

TABELLA 1)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022

CATEGORIE/LIVELLI	POSIZIONI RETRIBUTIVE	Incremento mensile lordo dec. 1.1.2022 (comprensivo IVC 2019/2021)
A	1^	82,00
	2^	84,00
	3^	86,00
	4^	88,00
	5^	90,00
B base	1^	87,00
	2^	89,00
	3^	91,00
	4^	93,00
	5^	95,00
B evoluto	1^	90,00
	2^	92,00
	3^	94,00
	4^	97,00
	5^	99,00
C base	1^	96,00
	2^	98,00
	3^	101,00
	4^	105,00
	5^	110,00
C evoluto	1^	106,00
	2^	109,00
	3^	112,00
	4^	117,00
	5^	122,00
D base	1^	114,00
	2^	118,00
	3^	121,00
	4^	124,00
	5^	129,00
D evoluto	1^	132,00
	2^	135,00
	3^	139,00
	4^	142,00
	5^	148,00

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

per la categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell'allegato Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018

PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI		Incremento mensile lordo dec. 1.1.2022
D base	Laurea specialistica e laurea quadriennale	3,00
	Abilitazioni e specializzazioni	6,00
	Avvocati	9,00

TABELLA 2)

CATEGORIE/LIVELLI	A					B	C	D	E
	STIPENDIO TABELLARE					ASSEGNO	ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (*)
	1^ posizione retributiva a.l. €	2^ posizione retributiva a.l. €	3^ posizione retributiva a.l. €	4^ posizione retributiva a.l. €	5^ posizione retributiva a.l. €				
A	12.216,00	12.648,00	13.140,00	13.596,00	14.172,00	1.848,00	420,00	6.235,70	
B base	13.200,00	13.704,00	14.208,00	14.676,00	15.276,00	2.016,00	420,00	6.277,53	
B evoluto	14.148,00	14.688,00	15.228,00	15.780,00	16.440,00	2.244,00		6.317,82	
C base	15.420,00	16.008,00	16.596,00	17.724,00	18.876,00	2.424,00		6.371,01	
C evoluto	17.436,00	18.168,00	18.864,00	20.160,00	21.492,00	2.892,00		6.445,90	
D base	18.876,00	19.716,00	20.520,00	21.336,00	22.716,00	3.360,00		6.545,06	
Laurea specialistica e laurea quadriennale									804,00
Abilitazioni e specializzazioni									1.536,00
Avvocati									2.196,00
D evoluto	22.332,00	23.220,00	24.144,00	25.032,00	26.484,00	4.200,00		6.641,64	

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
- b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, each unique in style. Some signatures include initials like 'M', 'S', 'D', and 'V'. The handwriting is cursive and appears to be in black ink on a white background.

TABELLA 3)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA		Incremento mensile lordo dec. 01.01.2022 (comprensivo IVC 2019/2021)
C base	AGENTE FORESTALE	96,00
	ASSISTENTE FORESTALE	98,00
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	101,00
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	105,00
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5^ posizione retributiva)	110,00
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	106,00
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	109,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	117,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5^ posizione retributiva)	122,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	117,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva)	122,00



TABELLA 4)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.					
	PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI	STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2022	INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2017	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018
C base	AGENTE FORESTALE	15.420,00		6.371,01	6.380,40
	ASSISTENTE FORESTALE	16.008,00		6.371,01	7.278,84
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	16.596,00		6.371,01	7.954,56
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	17.724,00		6.371,01	8.781,24
	SOVRINTENDENTE FORESTALE (5^ posizione retributiva)	18.876,00		6.371,01	8.781,24
C ev.	ISPETTORE FORESTALE	17.436,00		6.445,90	9.348,24
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	18.168,00		6.445,90	9.647,76
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	20.160,00		6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5^ posizione retributiva)	21.492,00		9,00	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	20.160,00	2.016,00 (*)	6.445,90	10.080,00
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva)	21.492,00	2.149,20 (*)	6.445,90	10.080,00


(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 18 marzo 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva degli accordi per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 2022-2024 nei confronti del personale appartenente ai vari comparti e aree di contrattazione provinciale, le parti sottorappresentate:


per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente




integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna




e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani




per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la C.G.I.L. F.P.



per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti Locali



per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali



in data 31 maggio 2022

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2022/2024, per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

**ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022-2024 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL
COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

**Art. 2
Erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale**

1. Al personale di cui all'art. 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale da erogare, per tredici mensilità, secondo gli importi mensili lordi e le decorrenze specificate nelle allegate tabelle 1) e 2) per le varie categorie, livelli e posizioni retributive.
2. L'indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
3. L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 non determina la revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali riassorbibili con i miglioramenti economici. Tale operazione è effettuata in sede di attribuzione degli incrementi stipendiali relativi al triennio contrattuale 2022/2024.
4. L'indennità regolata da questo articolo costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali di lavoro per il triennio 2022/2024.




TABELLA 1)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO ECONOMICO 2022/2024
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

CATEGORIE/LIVELLI POSIZIONI RETRIBUTIVE		Incremento mensile unitario 01.04.2022 30% TIP 1,0% (0,30%)	Incremento mensile unitario 01.07.2022 50% TIP 1,0% (0,50%) riassorbe prec. aumento
A	1^	5,18	8,64
	2^	5,29	8,82
	3^	5,41	9,03
	4^	5,52	9,22
	5^	5,67	9,46
B base	1^	5,48	9,14
	2^	5,60	9,35
	3^	5,73	9,56
	4^	5,85	9,76
	5^	6,00	10,01
B evoluto	1^	5,68	9,47
	2^	5,81	9,70
	3^	5,95	9,92
	4^	6,09	10,15
	5^	6,25	10,43
C base	1^	6,05	10,10
	2^	6,20	10,35
	3^	6,35	10,59
	4^	6,63	11,06
	5^	6,92	11,54
C evoluto	1^	6,69	11,17
	2^	6,88	11,47
	3^	7,05	11,76
	4^	7,37	12,31
	5^	7,71	12,86
D base	1^	7,20	12,01
	2^	7,41	12,36
	3^	7,61	12,69
	4^	7,81	13,03
	5^	8,16	13,61
D evoluto	1^	8,29	13,84
	2^	8,52	14,21
	3^	8,75	14,59
	4^	8,97	14,97
	5^	9,33	15,57

TABELLA 2)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO ECONOMICO 2022/2024
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA		Incremento mensile unitario 01.04.2022 30% TIP 1,0% (0,30%)	Incremento mensile unitario 01.07.2022 50% TIP 1,0% (0,50%) riassorbe prec. aumento
C base	AGENTE FORESTALE	6,05	10,10
	ASSISTENTE FORESTALE	6,20	10,35
	ASSISTENTE FORESTALE CAPO	6,35	10,59
	SOVRINTENDENTE FORESTALE	6,63	11,06
	SOVRINTENDENTE FORESTALE - con 5 ^a posizione retributiva	6,92	11,54
C evoluto	ISPETTORE FORESTALE	6,69	11,17
	ISPETTORE FORESTALE CAPO	6,88	11,47
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE	7,37	12,31
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE - 5 ^a posizione retributiva AA.LL.	7,71	12,86
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO	7,37	12,31
	ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO - 5 ^a posizione retributiva	7,71	12,86